



Documento istruttorio conclusivo
per la riforma della *Par condicio*

A cura di

Par condicio e informazione istituzionale: una legge da rivedere?



Il coordinamento degli Uffici stampa delle Assemblee legislative- istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome- promuove un confronto sulla legge 28/2000

La legge 28/2000, nota come legge sulla *par condicio*, ha ormai quasi vent'anni. Nata anche per il giusto fine di evitare abusi della comunicazione pubblica durante le campagne elettorali, nel tempo ha scontato sempre di più **prassi diversificate di applicazione** e una comune difficoltà nel praticare il diritto-dovere di cronaca nell'informazione istituzionale, deputata al pluralismo.

Proprio per questo, il coordinamento degli Uffici stampa delle Assemblee legislative italiane, costituito su iniziativa della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, si è interrogato sulle oggettive difficoltà che tutti i responsabili degli Uffici stampa dei parlamenti regionali riscontrano nell'applicazione della legge 28/2000.

E' dunque emersa l'idea di mettere a punto un testo condiviso dagli Uffici stampa delle Assemblee legislative. Si tratta del **"Documento istruttorio conclusivo per la**

riforma della *Par condicio*", di cui fa parte integrante una **proposta per la modifica dell'articolo 9 della legge 28/2000**. L'ipotesi di revisione legislativa è stata redatta dal professor Gianluca Gardini, ordinario di diritto amministrativo all'Università di Ferrara, su invito del coordinamento dei responsabili degli Uffici stampa.

Il Documento, assieme alla proposta di nuovo articolato, è affidato alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee per un auspicabile percorso parlamentare e il parere di Agcom. Il Documento è trasmesso all'Ordine nazionale dei giornalisti.

Per presentare il Documento e la proposta di nuovo articolato allegata, nonché discutere le possibili linee di riforma della legge, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome ha organizzato a Bologna nella sede dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna il convegno *"Par condicio e informazione istituzionale: una legge da rivedere?"*.

Documento istruttorio conclusivo per la riforma della *Par condicio*

I responsabili degli Uffici stampa delle Assemblee legislative, riuniti nel tavolo istituito dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome,

- consci del ruolo che l'informazione istituzionale ricopre come "servizio pubblico" e che è ispirata oltre che ai principi deontologici, anche a quelli di continuità, non interruzione, effettività e responsabilità;

premessi che:

- la legge 28/2000 necessita di una revisione che interpreti anche l'affermarsi di nuove forme di informazione;

ritenuto che:

- sia opportuno presentare ad Agcom e al Parlamento- attraverso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome- una proposta di riforma della legge, nell'auspicio di rendere più elastica l'applicazione della norma e interpretare le esigenze di una società in continua evoluzione;

- a questo fine sia utile una riflessione che abbia come primo obiettivo di individuare, insieme ai rappresentanti delle Assemblee legislative stesse e a esperti e legislatori, una linea comune da adottare;

sottolineato che:

-la riforma della legge sulla *par condicio* va anche nell'interesse della stampa e dell'emittenza radiotelevisiva pubblica e privata, destinatarie naturali dell'informazione istituzionale (anche multimediale) prodotta dagli Uffici stampa pubblici;

propongono i seguenti tre obiettivi:

- 1. Superare il criterio dell'impersonalità dei comunicati stampa**, poiché un comunicato stampa senza soggetto perde di efficacia e costringe chi lo riceve a verifiche ulteriori su una fonte già ufficiale;
- 2. Restringere la durata di vigenza della *par condicio***, facendola partire dalla presentazione delle liste e non dalla convocazione dei comizi elettorali;
- 3. Rivedere l'ambito di applicazione del divieto**, ad esempio nel caso di referendum (non solo nazionali) o per tornate amministrative parziali.

A cura del coordinamento degli Uffici stampa delle Assemblee legislative istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome